

Legge regionale 09 febbraio 1996 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 22/10/2020

Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.

Art. 8

(Conferma dei contributi per i centri storici)

- 1.** Le speciali sovvenzioni concesse ai Comuni in applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, rimangono confermate e possono essere utilizzate dai Comuni anche successivamente alla scadenza di piani particolareggiati dei centri storici, purché non riguardino interventi programmati su immobili assoggettati a vincoli preordinati all'esproprio o che comportino la inedificabilità, in relazione a quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.
- 2.** Qualora le speciali sovvenzioni di cui al comma 1 siano destinate alla realizzazione di interventi programmati per i quali sussista la necessità di esproprio, rimangono confermate e possono essere utilizzate a condizione che il Comune interessato provveda alla riapprovazione, anche parziale, del piano particolareggiato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.